



Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Modifica del 28 agosto 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 2 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2019.

28 agosto 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 142.281

Allegato 2
(art. 18)**Stati d'origine o di provenienza o regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile**

Albania	Lituania
Austria	Lussemburgo
Belgio	Macedonia del Nord
Bosnia ed Erzegovina	Malta
Bulgaria	Montenegro
Cipro	Norvegia
Croazia	Paesi Bassi
Danimarca	Polonia
Estonia	Portogallo
Finlandia	Regno Unito
Francia	Repubblica Ceca
Georgia	Romania
Germania	Serbia
Grecia	Slovacchia
Irlanda	Slovenia
Islanda	Spagna
Italia	Svezia
Kosovo	Ungheria
Lettonia	
Liechtenstein	